



COMUNE DI SAN FELE

PROVINCIA DI POTENZA

C.F. : 85000910761

P.I. : 00232860767

C.A.P. : 85020

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 Del 30/06/2012 Settore: ServiziIstituzionali	OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
--	---

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **TRENTA** del mese di **GIUGNO** alle ore **16,46** ed in prosieguo, nella solita sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **di prima convocazione** disposta con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Statuto e dal Regolamento.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Consiglio Comunale sotto indicati :

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
FASANELLA GERARDO – Sindaco	SI		RUSSO ANNA		SI
FASANELLA ADRIANO- Vice Sindaco	SI		ANNICCHIARICO DONATELLO	SI	
SPERDUTO DONATO	SI		COLOMBO ALESSANDRO	SI	
PIERRI MICHELE		SI	GROTTOLA MICHELE		SI
DE CARLO DONATO	SI		OLIVA ANTONIO		SI
NOLE' MARIO DONATO	SI		CARNEVALE GIOVANNI		SI
VACCARO ANGELO	SI		RICIGLIANO AGNESE		SI
CERONE MAURO	SI		ROSSI EDOARDO		SI
FERRARA GERARDO DOMENICO		SI			

Assegnati	n.17	Presenti	n. 9
In carica	n.17	Assenti	n. 8

Risulta **assente** l'Assessore Esterno :

SANTARSIERO DONATO		SI
--------------------	--	----

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
- Assume la presidenza il Sig. **Donatello ANNICCHIARICO** nella sua qualità di Presidente;
- Partecipa **Il Vice - Segretario Comunale Dott. DI LEO Leonardo Donato** ;
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che , sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come di seguito resi ed in originale sottoscritti:
- il Responsabile competente, per la regolarità tecnica, ha espresso il suo parere, che si riporta integralmente: **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Settore
(**Dr. Leonardo DI LEO**)

- il Responsabile dei servizi finanziari interessato, per la regolarità contabile ha espresso il suo parere, che si riporta integralmente: **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio
(**Dr. Leonardo DI LEO**)

Il Presidente invita i Consiglieri ad intervenire in merito al punto posto all'O.d.G. dell'odierno consiglio comunale.

Il testo integrale di tutti gli interventi viene conservato agli atti attraverso il resoconto in **supporto cartaceo** a cura della Segreteria comunale a disposizione di tutti i Consiglieri e degli aventi titolo.

Il Presidente, dopo aver constatato che non ci sono altri interventi, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

Concluse le operazioni di voto, eseguite per alzata di mano, il presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Consiglieri assegnati:	n. 17
Consiglieri presenti :	n. 9
Consiglieri votanti:	n. 9
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. /
Astenuti	n. /

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la votazione innanzi riportata delibera di dichiarare la presente **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Il Consiglio in base all'esito della votazione approva la proposta nei seguenti termini di cui appresso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- l'art. 1 – 168° comma della Legge 27.12.2006, n. 296 quale prevede: “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. “;
- l'art. 151 – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo;
- Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011 che differisce al 31/03/2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012;
- l'art. 29, comma 16-quater della Legge 24.02.2012 n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 in data 27.02.2012 – Supplemento Ordinario n. 36, ha differito al 30.06.2012 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012;

Visto l'art. 13 del decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, avente ad oggetto : “ Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici “, con particolare riferimento a:

- **1° comma**, il quale prevede che “ L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.

commi da 6 a 10 i quali recitano :

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. “;

Vista e richiamata la delibera consiliare n. 28 del 24/05/2012 avente ad oggetto “ **ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**”;

Ritenuto, in relazione ai dati attualmente disponibili, che al fine di garantire la copertura delle normali esigenze di bilancio di fissare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) applicabili per l'anno 2012:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
<u>ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</u> (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	6,00 PER MILLE
ALTRI IMMOBILI	9,80 PER MILLE – (salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n. 28 del 24/05/2012)
IMMOBILI DI CATEGORIA “D”	4,60 PER MILLE
RESIDENTI ALL'ESTERO – assimilazione all'abitazione principale dell'abitazione di proprietà non locata ma tenuta a propria disposizione	6,00 PER MILLE

Ritenuto altresì di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tal importo è maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto delle detrazioni di base, non può superare l'importo massimo di €400,00);

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Con l'esito della votazione innanzi richiamata, a formarne parte integrante e sostanziale della presente:

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE** le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) applicabili nell'Esercizio Finanziario 2012, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
<u>ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</u> (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	6,00 PER MILLE
ALTRI IMMOBILI	9,80 PER MILLE – <i>(salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n. 28 del 24/05/2012)</i>
IMMOBILI DI CATEGORIA "D"	4,60 PER MILLE
RESIDENTI ALL'ESTERO – assimilazione all'abitazione principale dell'abitazione di proprietà non locata ma tenuta a propria disposizione	6,00 PER MILLE

2. **DI CONFERMARE** la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tal importo è maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto delle detrazioni di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00);

3. **DI PROVVEDERE**, ai sensi dell'art. 13, 15° comma del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, dando atto che il mancato invio nei termini di cui sopra è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'Ente.

RESOCONTO ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 38 DEL 30/06/2012

PUNTO N. 6: "DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA".

Illustra il punto il proponente.

Leonardo DI LEO

L'IMU è un'imposta un po' travagliata perché ogni 5-6 giorni hanno cambiato prospettiva.

Dato che la determinazione dell'aliquota e detrazione è materia del Consiglio Comunale, la Giunta ha solo espresso una volontà che serviva per predisporre la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale ed annuale al Consiglio, però chi decide effettivamente quale è l'aliquota e quali sono le detrazioni è il Consiglio in questa seduta.

Quindi la proposta della Giunta è la seguente: l'aliquota è al 6 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, che è quella obbligatoria per legge, e il 9.80 per mille per gli altri immobili, ad eccezione di quelli della categoria D.

Poi c'è un'altra possibilità un po' controversa, cioè quella di considerare abitazione principale quella non locata, ma tenuta a propria disposizione, nel caso di residenti all'estero. In questo modo però gli incassi del Comune si riducono.

Cons. Donato SPERDUTO

La Giunta ha approvato la delibera n. 80 con questa proposta e noi oggi la confermiamo per due ragioni, cioè per un fatto politico e poi perché comunque si può sempre modificare entro settembre.

Leonardo DI LEO

Inoltre noi abbiamo avuto qualche sollecito da parte di chi ha una seconda casa ma non vi abita, cioè di pagare l'aliquota base dello 0,76, che va per metà allo Stato e per metà al Comune.

Cons. Donato SPERDUTO

Io sono disponibile ad accettare questa proposta, anche se la delibera di Giunta non lo prevede, perché ci sono molte persone che vivono fuori e vengono a San Fele magari per 15 giorni all'anno e noi già facciamo pagare loro la TARSU al 75%. Allora direi di fare in modo che il 3,8 comunque vada allo Stato e noi prendiamo il rimanente 3,8 che, rispetto all'ICI dell'anno scorso, è un po' superiore.

Leonardo DI LEO

Non è superiore, però considerato che sono aumentate del 60% le rendite, è chiaro che sulle seconde case l'incasso è notevole.

Cons. Donato SPERDUTO

Io direi di fare in modo che per i ricoverati in case di cura e per i residenti all'estero si rispetti quanto stabilito dalla delibera, che può sempre essere modificata entro settembre.

Leonardo DI LEO

Allora la proposta è questa: l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze è del 6 per mille, mentre è del 9,80 per gli altri immobili ad eccezione di quelli di categoria D (4,60 per mille); per i residenti all'estero le abitazioni non locate ma tenute a propria disposizione vengono considerate abitazioni principali. Si stabilisce poi di predisporre le modifiche al regolamento comunale approvato con delibera n. 28 del 24 maggio 2012.

Per chi stabilmente risiede nelle case di cura, la casa di proprietà rimane abitazione principale, ma questo è stato stabilito anche per legge, a meno che non sia locata.

Ass. Mauro CERONE

Io non sono certo del fatto che noi possiamo considerare prima casa quella degli emigranti, perché c'è un passo nella circolare del Ministero che abolisce la distinzione tra residenza anagrafica e dimora e contempla un'unica categoria che è quella di chi vive stabilmente. Io dico, quindi, di verificare attentamente questo aspetto, altrimenti noi facciamo un danno.

Leonardo DI LEO

Il criterio per pagare l'IMU rispetto all'ICI è cambiato perché mentre prima si faceva riferimento allo stato anagrafico, ora oltre allo stato anagrafico formale bisogna considerare anche quello sostanziale e quindi non solo la residenza, ma anche l'abitazione principale.

Ora, leggendo i commenti di coloro che hanno letto anche le relazioni parlamentari, si evince che per i non residenti sarebbe stata preclusa fin dall'origine questo fatto; allora, per i residenti all'estero iscritti all'AIRE, in base all'interpretazione data da tutti i commentatori in maniera unanime, la distinzione tra residenza e dimora non ci dovrebbe essere perché è chiaro che dimorano all'estero per più di sei mesi all'anno.

Cons. Donato SPERDUTO

Io voglio leggere la circolare del Ministero a pag. 18: "Il riconoscimento da parte del legislatore della possibilità per i Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani e disabili e da cittadini italiani residenti all'estero comporta che, nel caso in cui venga esercitata tale facoltà, sull'imposta versata non deve essere computata la quota

riservata allo Stato, di cui al comma 11, art. 13 del decreto legislativo 211, poiché quest'ultima norma esclude espressamente l'anzidetta quota dell'abitazione principale e relative pertinenze”.

Leonardo DI LEO

Per il momento chi sta all'estero paga come seconda casa.

Cons. Donato SPERDUTO

Però nella delibera di Giunta è detto il contrario, dando un indirizzo.

Leonardo DI LEO

Attualmente è previsto che per chi risiede all'estero viene considerata seconda casa e paga lo 0,76.

Cons Donato SPERDUTO

Voi non avete sbagliato: è una facoltà che vi ha dato la legge e voi l'avete applicata in quel modo.

Leonardo DI LEO

Ma la Giunta non ha nessun potere in materia di aliquote e detrazioni per l'IMU.

Cons. Donato SPERDUTO

Però avete dato un indirizzo.

Leonardo DI LEO

C'è un'altra possibilità: se per le seconde case noi mettiamo il 9,80, possiamo far rimanere l'aliquota base dello 0,76 per i residenti all'estero, perché c'è anche questa possibilità.

Cons. Donato SPERDUTO

Attenzione, qua ci sono vari problemi e io vorrei capire se l'atto di indirizzo della delibera di Giunta è quello di considerare le abitazioni dei residenti all'estero prima casa.

Leonardo DI LEO

Sì, però la delibera non ha alcun valore giuridico.

Cons. Donato SPERDUTO

Vorrei sapere chi ha votato questa delibera, perché esiste anche un problema politico dal momento che i Socialisti si sono allontanati, e allora lasciamo la delibera così com'è e poi, se la dobbiamo modificare, possiamo farlo entro settembre.

Sindaco Gerardo FASANELLA

Proprio perché la norma non è chiara, nel momento in cui abbiamo deliberato questa proposta da portare in Consiglio comunale le notizie che a noi erano pervenute erano che per i residenti all'estero i Comuni avevano facoltà di rendere le abitazioni prima casa e quindi mantenere l'aliquota al 6 per mille, cioè il beneficio che noi davamo ai residenti all'estero era di non versare il 9,8, di cui il 3,4 allo Stato, ma solo il 6 per mille al Comune. Quindi era un'agevolazione che noi facevamo a loro e il Comune non ne risentiva in termini di cassa.

Leonardo DI LEO

La stragrande maggioranza non paga niente vista la detrazione dei 200 euro: noi abbiamo fatto un po' di calcoli ed è così.

Ass. Mauro CERONE

Tutti vogliamo agevolare i residenti all'estero, ma il problema è se questo Consiglio che approva questo deliberato e il Responsabile del settore alla fine non creano un danno erariale all'ente e questo è un aspetto importante. Ci sono molti Comuni che si stanno ricredendo su questo perché è esposto nel decreto, dove viene eliminata la distinzione tra dimora e residenza anagrafica.

Quindi io direi di dare mandato al Ragioniere di prendere informazioni presso la Corte dei Conti e, se le cose stanno così, possiamo anche procedere in questo senso.

Leonardo DI LEO

Il Consiglio comunale su questo punto è sovrano: quello che si decide si applica.

Cons. Donato SPERDUTO

Esistono vari problemi perché innanzitutto i cittadini che hanno già pagato lo hanno fatto in base all'atto di indirizzo della Giunta.

Leonardo DI LEO

Ma non è legale, perché la legge dello Stato dice che si deve pagare in due o tre rate all'aliquota base per ogni cosa. E la volontà della Giunta in questo caso non vale niente.

Cons. Donato SPERDUTO

Gli altri Comuni non hanno fatto proprio pagare ai residenti all'estero.

Leonardo DI LEO

E hanno sbagliato e la responsabilità è del contribuente, non della Giunta o del Consiglio perché

la legge prevede che intanto si paghi l'aliquota base e poi il Comune farà i regolamenti.

Se in Consiglio si approva questa delibera, nel momento in cui la pubblichiamo tutti chiederanno il rimborso.

Cons. Donato SPERDUTO

Ma non lo devono chiedere a noi, perché il 3,8 è stato versato allo Stato.

Leonardo DI LEO

No, se chiedono il rimborso, il Comune deve pagare.

Cons. Donato SPERDUTO

Ma chi ha pagato ha fatto il modello F24 direttamente al Ministero, per cui il Comune non c'entra. E se il patronato ha fatto pagare erroneamente, non c'entra il Comune.

Leonardo DI LEO

Di quello che è stato versato, metà va allo Stato e metà al Comune. Se l'ente stabilisce un'agevolazione che intacca la quota dello Stato, paga l'ente: così è.

Cons. Donato SPERDUTO

Ma noi oggi stiamo deliberando e non sappiamo cosa hanno fatto i cittadini: noi da oggi in poi rispondiamo di quello che abbiamo fatto.

Leonardo SPERDUTO

Però, una volta approvato, se il cittadino dice che ha pagato di più, vuole il rimborso.

Cons. Donato SPERDUTO

Ma ha pagato di più perché l'ha voluto autonomamente, ma noi oggi stiamo deliberando.

Leonardo DI LEO

No, perché tutti i rapporti attivi e passivi li gestisce il Comune. Lo Stato, una volta che ha incassato, non vuole sapere più niente.

Cons. Donato SPERDUTO

Noi siamo eventualmente responsabili in base a quello che votiamo oggi e da questo momento in poi, non per quello che hanno fatto prima i cittadini che, autonomamente, senza nessuna delibera, hanno pagato.

Leonardo DI LEO

Purtroppo non è così perché i rapporti attivi e passivi fanno capo al Comune: lo Stato si limita ad incassare la sua parte e poi tutte le agevolazioni sono di competenza del Comune.

Cons. Donato SPERDUTO

La delibera ora deve uscire così e poi, tra venti giorni, la modifichiamo, dopo aver chiesto il parere alla Corte dei Conti: se ci diranno che si crea danno erariale, torniamo in Consiglio. Noi non possiamo recare danno a chi sta qua per agevolare chi sta all'estero.

Allora, considerato che c'è stato un atto di indirizzo della Giunta e siamo in fase di approvazione del bilancio, io direi di confermare quella volontà come Consiglio, visto anche che i Socialisti si sono allontanati perché non c'è stata una riunione di maggioranza. Se poi il Capo settore si rende conto che arrechiamo un danno, si torna in Consiglio e si modifica il regolamento.

Pres. Donatello ANNICCHIARICO

La parola al consigliere De Carlo.

Cons. Donato DE CARLO

Visto che c'è stata una delibera di Giunta e viste le varie situazioni, io direi di votarla e poi, se dovremo intervenire, lo faremo, anche perché sono assenti i Socialisti e non possiamo approvare una cosa diversa. Se poi ci accorgiamo che c'è qualche errore, sistemeremo dopo la questione, però la delibera è stata votata dalla Giunta e oggi è stata portata in Consiglio, per cui la dobbiamo approvare.

Cons. Donato SPERDUTO

Prima di tutto noi non facciamo una delibera contro l'ente, perché diciamo che per i residenti all'estero è considerata prima abitazione e quindi tutto quello che pagano va al Comune. Ora bisogna capire se va considerata seconda casa e se c'è un maggior gettito, tolto quello che va allo Stato, rispetto a quello che ci sarebbe se fosse considerata prima casa: in quel caso andrebbe tutto al Comune, con l'abbuono dei 200 euro. Può darsi che con le rendite aumentate del 60%, noi incassiamo di più considerandole prima casa, perché in quel caso andrebbe tutto al Comune.

Noi dobbiamo fare quello che prescrive la circolare, poi il Ragioniere farà gli accertamenti e se c'è danno erariale, dobbiamo provvedere. Intanto in Consiglio dobbiamo dire che prendiamo atto e ci adeguiamo alla circolare del comma 10, art. 13.

Se rinviando questo punto non approviamo neanche il bilancio perché è tutto propedeutico; non ho capito cosa c'è di strano nell'approvare ora la delibera e poi magari la modifichiamo a settembre, anche perché l'hanno votata anche i Socialisti. Se poi si verificherà che c'è danno erariale, io sarò il primo a dire che va modificata, però oggi confermiamola attenendoci alla circolare, che facciamo nostra nel regolamento, perché noi non siamo legislatori.

Ass. Adriano FASANELLA

E' scritto in maniera chiara che per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso dei residenti all'estero, costoro risiedono anagraficamente?

Leonardo DI LEO

Ma non c'entra, perché questo vale per i residenti in Italia, mentre per coloro che vivono all'estero, se iscritti all'AIRE, è diverso.

Cons. Donato SPERDUTO

La circolare dice che il Consiglio comunale può decidere se considerarla prima casa o no e allora il Ragioniere andrà a fare l'indagine e se ci sarà danno erariale, si tornerà in Consiglio e si dirà che la volontà politica era quella ma tecnicamente non è possibile, per cui a quel punto modificheremo la delibera.

Ass. Adriano FASANELLA

E allora si deve dare mandato al responsabile dell'Ufficio Ragioneria di verificare se ci siano i presupposti o meno.

Cons. Donato SPERDUTO

Noi oggi dobbiamo votare applicando il regolamento con una volontà politica.

Leonardo DI LEO

Però non è così perché se ci hanno dato questa possibilità, significa che automaticamente chi è residente all'estero viene considerato come dimorante, altrimenti non avrebbero proprio previsto l'assimilazione.

Cons. Donato SPERDUTO

Noi svolgiamo un ruolo politico e non ci possiamo permettere di dire cosa ci va bene e cosa no, però dobbiamo difendere la politica di Giunta perché altrimenti dal punto di vista politico è meglio che ci ritiriamo, perché i Socialisti hanno lamentato che non sono state fatte riunioni di maggioranza.

Noi diciamo di andare avanti perché abbiamo una responsabilità che va oltre il 31 ottobre, oppure se abbiamo paura dobbiamo ridurre tutto. Io direi di fare quanto diceva il Ragioniere, che non prevede neanche un centesimo di aggravio per l'ente.

Ass. Mauro CERONE

Noi come atto di indirizzo politico diciamo che possono avere questa agevolazione, fermo restando che bisogna attenersi alla circolare per il fatto di considerarle prime o seconde case.

Allora, ferma restando la volontà del Consiglio di riconoscere le agevolazioni previste, io propongo di attenerci, per quanto riguarda la distinzione tra abitazione principale e secondaria, alla circolare ministeriale.

Pres. Donatello ANNICCHIARICO

Votiamo la proposta dell'assessore Cerone. Voti favorevoli? All'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Voti favorevoli? Come sopra.

